



CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE, DI CUI ALL'ART. 39 D. LGS. 152/99 COME NOVELLATO DAL D. LGS. 258/2000.

(Appendice A1 al Piano Direttore approvato con DECRETO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE 13 giugno 2002, n.ro 191)

1. Campo di applicazione

I presenti criteri si applicano agli scarichi ed alle immissioni previste dall'Art.39 comma 1, lettera a), lettera b) e comma 3, del D. Lgs. 152/99 come novellato dal D. Lgs. 258/2000, fino al termine dello stato di emergenza socio-economico-ambientale nella Regione Puglia dichiarato con D.P.C.M. 8.11.1994 e più volte prorogato, da ultimo con D.P.C.M. del 21/12/2001, nelle more della prescritta disciplina regionale.

2. Principi generali

1.Va favorito il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue e domestiche;

2.Gli scarichi (comma 1, lettera a) e le immissioni (comma 1, lettera b) non devono recare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori e alla stabilità del suolo;

3.Gli scarichi (comma 1, lettera a)) sono ammessi in tutti i corpi idrici superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo. E comunque vietata, in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell'art.39 del D.Lgs. 152/99, come novellato dal D. Lgs. 258/2000, l'immissione diretta nelle acque sotterranee;

4.Le immissioni (comma 1, lettera b) sono ammessi in tutti i corpi idrici superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonchè nelle fognature separate pluviali e miste. E' comunque vietata, in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell'art.39 del D. Lgs. 152/99, come novellato dal D. Lgs. 258/2000, l'immissione diretta nelle acque sotterranee.

3. Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si intende per:

a) **Acque meteoriche di dilavamento**: le acque di pioggia che precipitano sull'intera superficie impermeabilizzata scolante afferente allo scarico o all'immissione;

b) **Acque di prima pioggia**, le prime acque meteoriche di dilavamento fino ad una altezza di precipitazione massima di 5 millimetri, relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 h di tempo asciutto, uniformemente distribuite sull'intera superficie scolante;

c) **Acque di lavaggio**: le acque utilizzate per operazioni di lavaggio di aree esterne impermeabilizzate artificialmente e suscettibili di veicolare sostanze pericolose o che comunque possono creare pregiudizio per l'ambiente;



d) **Suolo**: corpo naturale composto da sostanze minerali ed organiche, generalmente in orizzonti di spessore variabile, differenziato dalle formazioni geologiche sottostanti, per la composizione chimico-fisica ed i caratteri biologici;

e) **Sottosuolo**: l'intera zona in profondità sottostante il suolo;

f) **Acque sotterranee**: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo, nella zona di saturazione del sottosuolo e a diretto contatto con il suolo o il sottosuolo;

g) **Strato superficiale del sottosuolo**: corpo naturale immediatamente sottostante il suolo o una sua parte, posto ad una distanza di sicurezza dal livello di massima escursione della falda; tale distanza viene definita come franco di sicurezza;

h) **Franco di sicurezza**: lo strato di suolo e sottosuolo posto al di sopra del livello di massima escursione delle acque sotterranee che, per natura e spessore, garantisce la salvaguardia qualitativa delle stesse;

i) **Scarico**: rilascio tramite condotta, delle acque meteoriche provenienti da rete fognaria separata sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque superficiali e marine di cui all'Art.39, comma 1, lettera a) del D. Lgs.152/99, come novellato dal D. Lgs. 258/2000;

j) **Immissione**: rilascio delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne, raccolte con altre condotte (canalette, grondaie), sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque superficiali e marine, nonché nella pubblica fognatura; di cui all'Art.39, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/99, come novellato dal D. Lgs. 258/2000;

k) **Scarico o immissione esistente**: lo scarico o l'immissione già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disciplina;

l) **Stabilimento industriale**: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D. Lgs.152/99, come novellato dal D. Lgs. 258/2000, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico. Per le altre definizioni non espressamente indicate si fa riferimento a quelle riportate nell'Art.2 del D.Lgs. 152/99, come novellato dal D. Lgs. 258/2000.

4. Disciplina e trattamento degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate

1.le acque di prima pioggia derivanti dagli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, di cui all'Art.39, comma 1, lettera a) del Decreto Lgs. n.152/99, come novellato dal D. Lgs. 258/2000, devono essere sottoposti, prima del loro smaltimento, ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura.

5. Disciplina e trattamento delle immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate



1. Ai sensi di quanto stabilito all'Art.39, comma 1, lettera b), del Decreto Lgs. n. 152/99, come novellato dal D. Lgs. 258/2000, le immissioni rivenienti da coperture, canalette, grondaie, superfici esterne di insediamenti destinati alla residenza o ai servizi, strade, piste, rampe e piazzali sulle quali si effettua il transito, la sosta ed il parcheggio di mezzi di qualsiasi tipo, nonché la movimentazione ed il deposito di materiali e di sostanze non pericolose, localizzate in aree sprovviste di reti fognarie

separate, devono essere sottoposti prima del loro smaltimento ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura; l'Autorità competente potrà richiedere, in funzione della pericolosità e dell'estensione delle superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione.

6. Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

1. Ai sensi di quanto stabilito all'art.39, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/99, come novellato dal D. Lgs. 258/2000, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dilavano dalle pertinenze di stabilimenti industriali, nonché da strade e piazzali destinati alla movimentazione e deposito di mezzi e di materiali, anche se chiusi, in appositi contenitori, che possono dar luogo al rilascio di sostanze di cui alla Tab. 3 dell'all. 5 del D. Lgs. 152/99, come novellato dal D. Lgs. 258/2000, devono essere raccolte in vasca a tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento depurativo appropriato in loco, tale da conseguire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tab.3 di cui all'Allegato 5 del D.Lgs.152/99 per le immissioni in fogna e nelle acque superficiali, ovvero nel rispetto della Tab.4 nel caso di immissioni sul suolo. In alternativa, è facoltà del titolare avviare tali acque ad impianto di trattamento gestito da terzi, ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia devono essere sottoposte, prima del loro smaltimento, ad un trattamento di grigliatura, sedimentazione e disoleazione.

7. Prescrizioni tecniche

1. La progettazione e la realizzazione dei manufatti destinati alla grigliatura, alla dissabbiatura ed alla disoleazione delle acque di dilavamento, ovvero alla raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, devono prevedere e garantire:

- a) limitatamente alle immissioni di cui ai punti 5 e 6, il trattamento o la raccolta di volumi di acqua relativi alla portata di piena calcolata con un tempo di ritorno non inferiore a 5 anni;
- b) la tenuta stagna, la resistenza statica ed alle spinte del terreno;
- c) la sicurezza per le operazioni di controllo e di svuotamento periodico;
- d) la non interferenza con i manufatti esistenti;
- e) L'Autorità competente, in relazione al rischio potenziale che possano verificarsi sversamenti accidentali di sostanze pericolose nell'area scolante, può prescrivere l'adozione di sistemi di intercettazione, di facile e tempestiva attivazione, che



impediscano lo smaltimento sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo delle sostanze suddette.

2. L'utilizzo di sistemi di trattamento, diversi da quelli previsti ai punti 5 e 6, è consentito purchè assicurino risultati almeno equivalenti.

3. Nelle more di attuazione dei piani di tutela (ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 152/99, come novellato dal D. Lgs. 258/2000), gli scarichi e le immissioni negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 500 m da opere di captazione potabile e a meno di 250 m da opere di captazione per uso irriguo. Qualora, noti la direzione ed il verso di moto della falda idrica sotterranea, si dimostri nella relazione idrogeologica che l'immissione ricade a valle idrologica dell'opera di captazione potabile e che il conoidi depressione della falda idrica indotto da quest'ultima non raggiunge il sistema di immissione, possono essere autorizzati sistemi di immissione fino a 300 metri di distanza dalla captazione.

4. Le opere di smaltimento degli scarichi e delle immissioni, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere progettate e realizzate nel rispetto dei principi di cui al punto 2, nonché delle prescrizioni di cui al precedente comma 2.

Nota: Art. 39 del D. Lgs. 152/99 come novellato dal D. Lgs. 258/2000

(Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne)

1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni disciplinano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

2. Le acque meteoriche non disciplinate a sensi del comma precedente non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto.

3. Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

4. E' comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee.